

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

Sede regionale per la Basilicata



Sede provinciale di Potenza _____
Gilda degli Insegnanti

via F. Crispi 12

tel/fax 0971.410883 – 0971.469020

infoline: 338.9224624

Al Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata
ai Segretari Regionali di Cgil, Cisl, Uil e Snals
LORO SEDI

Oggetto: - istanza di interpretazione autentica ex art. 9 CDR 13.10.2008

Pervengono a questo Dirigente sindacale continue doglianze da parte di docenti iscritti ai quali sarebbe preclusa la possibilità di accedere ai permessi per l'esercizio del diritto allo studio limitatamente al tempo strettamente necessario per la preparazione degli esami.

Ciò deriverebbe dalla mancata espressa previsione nel contratto in oggetto del beneficio in parola.

A parere dello scrivente l'interpretazione restrittiva in discussione è illegittima in primo luogo perchè, nel silenzio del contratto, prevalgono le norme dispositive di legge che tale diritto statuiscono e in secondo luogo, ma non ultimo, perchè è ragionevole ritenere che l'intenzione delle Parti non possa essere intesa alla stregua di comprimere il diritto medesimo. Diversamente opinando il contratto in discussione risulterebbe nullo atteso che la materia concerne diritti indisponibili, nonché costituzionalmente tutelati.

A conforto della presente tesi si espongono anche le considerazioni che seguono.

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito ripetutamente che **“Il diritto ai permessi giornalieri retribuiti spetta a tutti i lavoratori che intendono dedicarsi allo studio** per conseguire la possibilità di affrontare, senza remore di carattere economico, gli esami per ottenere titoli riconosciuti dall'ordinamento giuridico statale”(ex multis Cass. 14-4-1985 n. 52 e Cass. 25 ottobre 2005 n. 20658). L'insegnamento della Magistratura superiore va nel senso di considerare rilevante ai fini del diritto in parola il tempo necessario alla preparazione degli esami ponendo, quale presupposto eziologico del diritto, la necessità di finalizzare lo studio alla successiva verifica diretta a raggiungere i requisiti per il conseguimento del titolo. Tempo da occupare prioritariamente tramite l'esercizio dell'attività di studio e non solo per la mera frequenza alle lezioni e agli esami che, in tutta evidenza, costituiscono un mero adempimento amministrativo endoprocedimentale, teleologicamente orientato a porre le premesse per

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

Sede regionale per la Basilicata



Sede provinciale di Potenza _____
Gilda degli Insegnanti

via F. Crispi 12

tel/fax 0971.410883 – 0971.469020

infoline: 338.9224624

L'acquisizione contenutistica e concettuale, che sarà successivamente ritenuta a livello mnemonico a seguito dell'attività di studio, nonché, limitatamente agli esami, alla verifica dei requisiti previsti dalla legge ai fini del conseguimento del titolo di studio.

Vale a dire: del supporto documentale amministrativo dal quale rileva l'avvenuta verifica degli esiti positivi dell'attività di studio.

Come è noto, per "studio" si intende quel processo di analisi e di sintesi del contenuto dei supporti documentali epistemici che, attraverso la ritenzione mnemonica degli orientamenti concettuali, porta all'apprendimento.

Non vi è chi non veda, in modo particolare in un contesto connotato per la presenza di "addetti ai lavori", quale è sicuramente quello a cui l'estensore si rivolge, che detto procedimento non possa che essere di carattere diacronico.

La Suprema Corte, peraltro, individua all'interno della ratio dell'istituto in parola la premura del Legislatore di porre in condizione lo studente-lavoratore di dedicarsi allo studio "senza remore di carattere economico". Di qui la previsione di permessi retribuiti specifici qualificati come tali fin nella rubrica dell'articolo 3 del D.P.R.395/88, allorché il Legislatore intitola la disposizione "diritto allo studio", chiarendo inequivocabilmente già nel comma 1 che: "Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali."

Vale la pena di far rilevare che il diritto di cui si discute assume rango costituzionale ed è anche espressamente previsto nello Statuto dei lavoratori. Tanto discende dall'insegnamento della Suprema Corte allorché la Magistratura di legittimità afferma che: "il diritto allo studio è riconosciuto e garantito dall'art. 34 della Costituzione e che l'art. 10 dello Statuto dei lavoratori ne costituisce la concreta estrinsecazione nel campo del lavoro, traducendosi nell'incoraggiamento, mediante il riconoscimento della peculiare posizione del dipendente che frequenti corsi di istruzione, di quanti, pur esplicando le proprie energie alle dipendenze di terzi, intendano destinare quelle residue all'arricchimento professionale o in genere culturale della propria persona, i cui effetti si riverberano positivamente sulla collettività"(cfr. ib. supra).

Fin qui il corretto inquadramento giuridico-ermeneutico della fattispecie.

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

Sede regionale per la Basilicata



Sede provinciale di Potenza _____
Gilda degli Insegnanti

via F. Crispi 12

tel/fax 0971.410883 – 0971.469020

infoline: 338.9224624

Quanto alla presunta limitazione del diritto allo studio per il tramite di una inesistente “novazione oggettiva di fatto” volta a tramutarlo in diritto alla partecipazione agli esami, che discenderebbe da talune interpretazioni non giurisprudenziali della mera normativa contrattuale regionale, dunque non sistematiche e in assenza della luce della gerarchia delle fonti (Costituzione - Leggi -Regolamenti e Contratti, fatto salvo il criterio di specialità evidentemente sussidiario e non sostitutivo della gerarchia medesima, sebbene derogatorio, ma solo se espressamente disposto dalla norma) essa, a parere dello scrivente è destituita di fondamento per i seguenti motivi:

- 1) il diritto a fruire dei permessi per l’esercizio del diritto allo studio per disporre del tempo necessario alla preparazione degli esami è un principio consolidato dalla costante intenzione delle parti che, ab origine, lo hanno tipizzato omettendo di farlo rilevare espressamente nell’ultimo testo negoziale in quanto evidentemente lapalissiano e dunque ritenendolo ormai pacifico;
- 2) l’eventuale interpretazione illogicamente restrittiva del diritto in parola, limitandone la fruizione in ordine alla mera partecipazione agli esami è da considerarsi inconferente atteso che già il vigente CCNL prevede espressamente la possibilità di assentarsi per gli stessi motivi (cfr. art. 15, comma 1, il quale prevede la possibilità di fruire di: “giorni 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio”), di qui l’insorgere di una evidente tautologia del tutto irrazionale e ingiustificabile;
- 3) l’eventuale interpretazione illogicamente restrittiva del diritto in parola limitandone la fruizione in ordine alla mera partecipazione agli esami, negando la possibilità di utilizzare la possibilità di fruire dei permessi per esercitare il diritto allo studio, negherebbe l’esistenza del contenuto sostanziale delle disposizioni costituzionali, di legge, di regolamento e pattizie che tutelano puntualmente l’esercizio del diritto medesimo.

Nulla da rilevare, invece, per la frequenza alle lezioni che non costituisce oggetto di richiesta di interpretazione.

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS

Sede regionale per la Basilicata



Sede provinciale di Potenza _____
Gilda degli Insegnanti

via F. Crispi 12

tel/fax 0971.410883 – 0971.469020

infoline: 338.9224624

Infine, si evidenzia la necessità di interpretare autenticamente anche la clausola negoziale concernente il diritto di accesso al beneficio da parte di studenti lavoratori cd fuori corso atteso che l'Ufficio scolastico provinciale di

Potenza è incline a ritenere quale presupposto del diritto di accesso medesimo il rispetto del limite della durata legale del corso di studi. Limite inesistente ed integrante l'illecito dell'eccesso di potere atteso che i destinatari del beneficio sono studenti lavoratori, evidentemente impediti nell'esercizio esclusivo dell'attività di studio e , dunque, naturalmente esposti al rischio del prolungamento del corso di studi oltre la durata legale del medesimo.

Per questi motivi, ai sensi dell'articolo 9 CDR in oggetto, .O.S. Gilda-Unams , in qualità di O.S. firmataria del Contratto in parola, nella persona del suo Rappresentante regionale, prof. Di Geronimo Antimo

CHIEDE

l'attivazione della procedura di cui all'art 10 CDR al fine di giungere a una interpretazione autentica della fattispecie dedotta nella presente istanza. La presente vale anche come diffida ad adempiere e costituzione in mora. Nell'attesa di un cortese cenno di riscontro l'occasione è gradita per porgere

DISTINTI SALUTI
prof. Antimo Di Geronimo
Responsabile regionale

Potenza, 16.02.2008